
Circolare di studio n. 10/2017

Periodo 1-15 Giugno 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Come eseguire la trasmissione della comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva	3
Visti di conformità e deleghe di pagamento	4
Regolarizzazione degli acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond	5
Saldo 2016 e acconto 2017 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero	6
Agenda.....	7
Scadenario dall'1 al 15 Giugno 2017	7
Indici & dati.....	13
Coefficienti di rivalutazione del TFR	13
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	15
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	16
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.....	17
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di aprile 2017	18
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di aprile 2017	20
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di aprile 2017	22
Schede operative.....	23
Individuazione dell'Ace-aiuto alla crescita economica inerente al modello redditi 2017 SC (periodo d'imposta: 2016)	23
Determinazione dell'entità deducibile delle spese di rappresentanza per imprese non finanziarie (adempimento dichiarativo per il periodo d'imposta: 2016)	24
Dossier Casi e Contabilità	25
Adeguamento agli studi di settore	25
Contribuenti forfetari: obbligo di specifica comunicazione di dati informativi	26

Bene a sapersi

Come eseguire la trasmissione della comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva

Per la trasmissione *online* delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva sono attivi i nuovi servizi che permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l'Amministrazione finanziaria le previste informazioni.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i servizi e gli strumenti messi gratuitamente a disposizione dell'Agenzia delle entrate sul proprio sito internet al seguente percorso: "Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi".

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), nel quale devono risultare memorizzate i dati e le informazioni, seguendo le istruzioni contenute nel "Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

Ai file contenenti le comunicazioni in argomento, che possono essere generati utilizzando sia il software messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia, sia da terze parti, deve necessariamente risultare apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle entrate (cosiddetta "firma Entrate").

Quest'ultima può essere apposta con la funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop Telematico" ed "Entratel multfile".

Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma può essere apposta con un'unica operazione su tutti i file selezionati.

Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

- *single comunicazioni (file Xml) firmate elettronicamente:*
 - con certificato qualificato (firma digitale);
oppure:
 - con certificato emesso dall'Agenzia delle entrate;
ovvero:
 - "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile;
- *file zip (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata:*
 - con certificato qualificato (firma digitale);
oppure:
 - con certificato emesso dall'Agenzia delle entrate;
- *file zip (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file Xml) che possono non essere firmate singolarmente.*

I soggetti che

- *hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, hanno la possibilità di trasmettere attraverso il medesimo canale:*
 - *single comunicazioni (file Xml) firmate elettronicamente:*
 - con certificato qualificato (firma digitale);
o:
 - con certificato emesso dall'Agenzia delle entrate;
riferite a un singolo contribuente;
 - *file zip (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata:*
 - con certificato qualificato (firma digitale);
oppure:
 - con certificato emesso dall'Agenzia delle entrate;
 - *file zip (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file Xml) che possono non essere firmate singolarmente*
- *hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente:*
 - con certificato qualificato (firma digitale);
 - oppure:

- con certificato emesso dall'Agenzia delle entrate;
tenendo presente che le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto per la trasmissione cosiddetta massiva.

Visti di conformità e deleghe di pagamento

Con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 del 2017 (in corso di conversione in legge) è stato:

- rideterminato in € 5.000,00 (da € 15.000,00) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi a:
 - imposte dirette;
 - Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
 - Iva-imposta sul valore aggiunto;
 - ritenute alla fonte (di qualunque tipologia);i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l'apposito visto di conformità previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, per i contribuenti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile;
- previsto che l'utilizzo improprio dei crediti in argomento:
 - in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono;
 - oppure:*
 - in presenza di visti o di sottoscrizioni risultano apposti da soggetti diversi da quelli abilitati;determina il recupero a mezzo atto di contestazione, con applicazione degli inerenti interessi e sanzioni;
- statuito che le somme dovute a seguito del predetto atto di contestazione, non possono essere corrisposte tramite compensazione;
- previsto per i soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti relativi a:
 - Iva, sia annuali, sia relativi a periodi inferiori;
 - imposte sui redditi e alle relative addizionali;
 - ritenute alla fonte;
 - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
 - Irap-imposta regionale sulle attività produttive;nonché dei crediti d'imposta da indicare nel quadro "RU" della dichiarazione dei redditi.

Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, si ritiene che gli effetti si devono ritenere operativi con decorrenza dal 24 aprile 2017, tenendo, in ogni caso, in considerazione che l'art. 11 delle preleggi stabilisce che, in applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, la legge non può che disporre che per l'avvenire.

Ne deriva, di conseguenza, che le nuove regole e modalità procedurali trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo tale data e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che:

- *per gli adempimenti dichiarativi già presentati entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità*, come a titolo meramente indicativo:
 - il modello Iva 2017;
 - e/o:
 - le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare;restano applicabili i precedenti vincoli e, quindi, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile 2017, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a € 15.000,00;
- *per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017*, come a titolo indicativo:
 - il modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni;
 - e/o:
 - le dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a € 5.000,00.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 4 maggio 2017, n. 54/E, ha puntualizzato che, *in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche*, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, *inizierà solamente a partire dal 1° giugno 2017*.

Regolarizzazione degli acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond

L'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Iva, prevede espressamente la non imponibilità:

- delle cessioni di beni;

e/o:

- delle prestazioni di servizi;

fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o di importare beni senza il pagamento dell'imposta.

Nel caso in cui vengono effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del *plafond* disponibile, nei confronti del cessionario e/o del committente si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, oltre al recupero del tributo non assolto e degli interessi.

Tale violazione è, tuttavia, regolarizzabile mediante ravvedimento operoso posto in essere prima di eventuali notifiche di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Infatti, nel caso di *splafonamento*, la violazione non può essere ricondotta ad un'ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente e/o del prestatore, che ricevuta la dichiarazione di intento, legittimamente ha emesso fattura senza addebito di imposta. Infatti, il cedente e/o il prestatore non è responsabile della violazione solo se, oltre ad aver ricevuto la lettera d'intento, corredata della ricevuta di presentazione da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle entrate, prima di porre in essere le operazioni, ne riscontri telematicamente l'avvenuta presentazione.

Pertanto, il cessionario ha la possibilità di sanare la violazione commessa, mediante:

- emissione di un'apposita autofattura in duplice esemplare da presentare al competente ufficio, dell'Agenzia delle entrate;
- versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione predetta, in misura ridotta in relazione al momento in cui viene attivato il ravvedimento operoso;
- annotazione dell'autofattura nel registro Iva degli acquisti, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione.

Al riguardo, si puntualizza che poiché l'Iva regolarizzata confluisce nella dichiarazione del tributo sia tra l'imposta a credito, sia tra i versamenti effettuati, al fine di evitare una doppia detrazione, la medesima deve essere indicata in sede di adempimento dichiarativo anche in una posta a debito.

In alternativa sussiste anche la possibilità sia di richiedere al proprio cedente o prestatore di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell'Iva non addebitata in fattura, ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva, sia di sanare la violazione mediante l'emissione di un'autofattura, e procedere al versamento dell'imposta e degli interessi tramite la contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, tenendo presente che anche in questo caso l'autofattura deve essere presentata al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate e annotata nel registro Iva degli acquisti. La forma di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata **entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento** e non oltre.

Ne deriva, di conseguenza, che la regolarizzazione dello *splafonamento* può avvenire tramite:

- 1) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente o prestatore;
- 2) emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- 3) assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica;

confermando che quando la regolarizzazione avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario o il committente è tenuto anche a corrispondere la sola sanzione amministrativa predetta.

In concreto, le procedure utilizzabili per regolarizzare della violazione in argomento possono essere così schematizzate:

1) *prima procedura*: richiesta al cedente o al prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo presente che, comunque, rimane a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso;

2) *seconda procedura*:

- emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente:

- gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
- il numero progressivo delle fatture ricevute;
- l'ammontare eccedente il plafond;
- l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;

- versamento dell'imposta e degli interessi;

- annotazione dell'autofattura nel registro Iva degli acquisti;

- presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;

- indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'Iva assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;

- versamento, in caso di ravvedimento operoso, della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione al momento in cui lo stesso viene perfezionato;

3) *terza procedura:*

- emissione di un'autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, in duplice esemplare, contenente:
 - gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
 - il numero progressivo delle fatture ricevute;
 - l'ammontare eccedente il plafond;
 - l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
- assolvimento dell'Iva in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
- presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione amministrativa dovuta in misura ridotta.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che la presentazione dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione, tenendo presente che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo:

- alla liquidazione e al versamento dell'imposta;

e:

- al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti; purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche e risulta determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del soggetto cedente.

Saldo 2016 e acconto 2017 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

L'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il tributo disciplinato dall'art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni che ha istituito un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali, le stesse siano titolari di diritti reali.

Ne deriva, di conseguenza, che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia, a seconda dello Stato in cui è situato il bene. Infatti:

- *per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni*, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- *per gli altri Stati*, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, e deve essere calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i € 200,00. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW.

L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (art. 165 del Tuir).

Ai fini dichiarativi, inoltre, si deve tenere in considerazione che:

- con la legge di stabilità 2016 la disciplina Ivie è stata allineata a quella Imu: l'immobile posseduto fuori dall'Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze (così come la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio) sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, tenendo presente che fanno eccezione gli immobili "di lusso", cui si applica l'aliquota ridotta dello 0,4%, con detrazione di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- per cui i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, la cui residenza fiscale rimane in Italia, l'Ivie è stata abolita per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- l'esenzione Ivie, rimane in vigore fino a quando il lavoratore presta la propria attività all'estero, nel momento in cui lo stesso lavoratore acquisisce di nuovo la residenza in Italia, l'aliquota Ivie viene applicata allo 0,76 per cento, in quanto seconda casa;
- il contribuente che lavora all'estero per lo Stato italiano può detrarre l'imposta Ivie sugli immobili adibiti a prima abitazione e relative pertinenze fino ad un massimo di € 200,00, nel qual caso non si applicabile la soglia di esenzione di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto.

Per il versamento dell'Ivie si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo, nonché rateazioni.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4041-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Saldo";
- 4042-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Saldo";
- 4044-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Acconto prima rata";
- 4045-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
- 4046-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Acconto".

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve procedere a compilare il quadro RW del modello Redditi-PF.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Giugno 2017

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di luglio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE- RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di maggio</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 2 maggio 2017, in quanto il 30 aprile 2017 (undicesimo mese del periodo d'imposta) cadeva di domenica, sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i> , alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del	

	<p>termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° giugno 2014-31 maggio 2015 e 1° giugno 2015-31 maggio 2016, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° giugno 2015-31 maggio 2016 e 1° giugno 2016-31 maggio 2017, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.</p>	
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p>INAIL-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Alle ore 18:00 della data in esame, scade il termine per procedere alla compilazione, utilizzando l'apposito supporto informatico presente su sito dell'Istituto, dell'istanza-richiesta di contribuzione per la realizzazione di progetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifica da materiali contenenti amianto; - investimento per le micro e le piccole imprese operanti in particolari settori di attività; - investimento per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; <p>nonché per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.</p>	
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 	
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari</i></p>	

	<p>autorizzati del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all’Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di aprile</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>
10	<p>INAIL-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Gli esercenti attività d’impresa che hanno regolarmente memorizzato la propria istanza per l’ottenimento di contribuzione, hanno la possibilità, a partire dalla data in esame, di procedere a: – prelevare il proprio codice identificativo; – trasmettere la richiesta di contribuzione; tenendo in considerazione che si rende operativo l’ordine cronologico di invio.</p>
13	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l’Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell’anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24.</p>
14	<p>IVA A SALDO PERIODO D’IMPOSTA 2016-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva che erano tenuti a porre in essere il versamento del saldo Iva a credito dell’Erario reveniente dalla dichiarazione Iva di competenza del periodo d’imposta 2016 (<i>il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 marzo 2017</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi. N.B.: si ritiene opportuno rammentare che sussiste la possibilità di effettuare il versamento del saldo Iva entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in relazione al modello Redditi 2017, con la maggiorazione dello 0,40% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017.</p>
14	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO (<i>scadenza di riferimento: 90 giorni dal 16 marzo 2017</i>) I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di febbraio 2017</i> (<i>il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 marzo 2017</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>
14	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOSTITUTI D’IMPOSTA I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di febbraio 2017</i> (<i>il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 marzo 2017</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute,</p>

	<p>maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
15	<p>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: - i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.</p>	
15	<p>COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	
[15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o</p>	

	ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	<p>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di aprile (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA TRIMESTRALE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva in regime di liquidazione opzionale trimestrale e/o per "natura", come, a titolo meramente indicativo, gli autotrasportatori, i benzinai e coloro che applicano i particolari criteri previsti per le subforniture, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del primo trimestre del periodo d'imposta in corso (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>	
15	<p>OPERATORI ESERCENTI DEPOSITI COMMERCIALI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di aprile</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15	<p>R AVVEDIMENTO OPEROSO BREVE-SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di aprile (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli</p>	

interessi.

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

<i>2016</i>	<i>Tfr maturato dal</i>	<i>Tfr maturato al</i>	<i>Indice Istat</i>	<i>Differenza</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>75 % di F</i>	<i>Tasso fisso 1,5%</i>	<i>Totale G+H coefficiente di rivalutazione</i>
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,00 000 0	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,00 000 0	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,00 000 0	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,00 000 0	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,00 000 0	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,00 000 0	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,07 009 3	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,22 023 4	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,07 009 3	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,07 009 3	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,07 009 3	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,29 530 4	1,500	1,795304

¹ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

2017	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75 % di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,22 432 7	0,125	0,349327
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,52 343 0	0,250	0,773430
Marzo	15 mar.	14 apr.	101,0	0,7	0,697906	0,52 343 0	0,375	0,898430
Aprile	15 apr.	14 mag.	101,3	1,0	0,000000	0,00 000 0	0,500	1,247757

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di aprile 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **“1,247757”**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i “tabacchi lavorati”) che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, *per il mese in argomento*, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2016 (100,3) e quello del mese di *aprile 2017* (101,3);
 - ad individuare la differenza tra i due indici - pari a “1,0” [101,3 – 100,3] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: 0,997009];
 - a ridurre tale differenza al 75%: da “0,997009” a “0,747757” (75% di 0,997009);
 - ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla “0,500” [0,125 x 4];
- in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a **“1,247757”** [0,747757 + 0,500].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6		0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7		0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8		0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9		1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10		1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11		1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12		1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3									

² Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

³ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

**Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente⁴**

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7								

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3								

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di aprile 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,984	47,963	46,629	42,798	40,791	38,298	37,102	35,169	33,441	33,534	35,062	36,169	38,964
1948	36,816	37,211	36,242	36,107	36,577	36,870	38,743	37,200	36,309	36,848	36,603	36,257	36,800
1949	35,760	35,953	35,796	35,287	35,321	35,725	36,747	36,309	36,487	37,310	37,217	37,503	36,268
1950	37,648	37,553	38,073	37,514	37,453	36,961	36,956	36,314	35,604	36,040	35,675	35,589	36,763
1951	35,091	34,475	34,288	33,529	33,490	33,048	33,061	33,178	33,191	33,100	32,898	32,915	33,507
1952	33,018	32,656	32,559	32,405	32,281	32,068	31,991	31,975	31,747	31,687	31,647	31,767	32,142
1953	31,814	31,755	31,759	31,451	31,264	31,176	31,647	31,739	31,596	31,474	31,322	31,396	31,529
1954	31,353	31,222	31,315	31,118	30,726	30,474	30,364	30,394	30,437	30,489	30,350	30,306	30,703
1955	30,317	30,386	30,317	30,069	29,796	29,598	29,705	29,656	29,747	29,754	29,629	29,432	29,866
1956	29,228	28,842	28,504	28,332	28,184	28,300	28,364	28,351	28,275	28,431	28,399	28,247	28,450
1957	27,972	28,140	28,278	28,297	28,196	28,140	27,969	27,944	27,815	27,591	27,397	27,241	27,910
1958	26,968	27,080	27,043	26,622	26,348	26,171	26,236	26,356	26,441	26,698	26,794	26,928	26,636
1959	26,822	26,899	26,974	26,925	26,851	26,856	26,888	26,848	26,717	26,541	26,375	26,293	26,746
1960	26,084	26,189	26,285	26,238	26,127	26,025	25,956	25,999	26,020	26,012	25,892	25,823	26,055
1961	25,620	25,607	25,591	25,437	25,348	25,307	25,338	25,289	25,214	25,176	24,987	24,872	25,315
1962	24,649	24,625	24,482	24,178	24,178	24,063	23,972	24,018	23,904	23,814	23,725	23,483	24,086
1963	23,097	22,683	22,582	22,462	22,462	22,462	22,482	22,442	22,225	22,013	22,013	21,880	22,402
1964	21,674	21,618	21,526	21,435	21,345	21,149	21,026	20,991	20,904	20,784	20,699	20,615	21,149
1965	20,514	20,481	20,432	20,382	20,317	20,268	20,203	20,187	20,155	20,139	20,123	20,043	20,268
1966	19,980	19,980	19,964	19,902	19,855	19,870	19,855	19,870	19,870	19,808	19,746	19,685	19,870
1967	19,635	19,654	19,615	19,577	19,538	19,500	19,462	19,424	19,348	19,367	19,367	19,367	19,481
1968	19,292	19,310	19,292	19,254	19,236	19,254	19,273	19,254	19,217	19,198	19,180	19,106	19,236
1969	19,051	19,051	18,978	18,888	18,852	18,781	18,658	18,605	18,553	18,467	18,398	18,314	18,710
1970	18,213	18,080	18,031	17,950	17,885	17,853	17,821	17,773	17,631	17,553	17,461	17,384	17,805
1971	17,320	17,270	17,186	17,137	17,038	16,989	16,925	16,893	16,781	16,703	16,656	16,625	16,957
1972	16,532	16,440	16,395	16,350	16,245	16,157	16,084	15,997	15,841	15,632	15,523	15,483	16,055
1973	15,296	15,153	15,025	14,850	14,642	14,547	14,476	14,405	14,336	14,176	14,020	13,792	14,547
1974	13,612	13,387	13,006	12,846	12,664	12,425	12,129	11,886	11,509	11,276	11,107	11,011	12,178
1975	10,883	10,758	10,745	10,598	10,529	10,424	10,364	10,310	10,215	10,088	10,003	9,908	10,394
1976	9,810	9,650	9,451	9,178	9,024	8,983	8,929	8,854	8,698	8,414	8,239	8,138	8,920
1977	8,109	7,929	7,811	7,730	7,631	7,560	7,502	7,452	7,372	7,294	7,188	7,153	7,553
1978	7,085	7,013	6,942	6,867	6,794	6,737	6,687	6,657	6,569	6,497	6,441	6,394	6,717
1979	6,273	6,182	6,106	6,007	5,931	5,872	5,819	5,762	5,624	5,496	5,426	5,338	5,804
1980	5,168	5,080	5,034	4,956	4,912	4,867	4,786	4,737	4,639	4,560	4,467	4,409	4,791
1981	4,351	4,274	4,213	4,155	4,098	4,056	4,022	3,996	3,940	3,863	3,799	3,760	4,036
1982	3,711	3,663	3,629	3,597	3,557	3,523	3,472	3,410	3,362	3,297	3,255	3,233	3,469
1983	3,187	3,146	3,117	3,085	3,055	3,038	3,009	2,998	2,959	2,911	2,881	2,867	3,017
1984	2,833	2,803	2,784	2,764	2,749	2,733	2,724	2,716	2,696	2,669	2,653	2,635	2,728
1985	2,608	2,581	2,563	2,541	2,527	2,513	2,506	2,500	2,490	2,461	2,443	2,427	2,512
1986	2,416	2,399	2,390	2,383	2,374	2,366	2,366	2,361	2,354	2,341	2,333	2,326	2,368

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

Circ. n. 10/2017
Periodo 1-15 Giugno 2017

1987	2,311	2,303	2,294	2,288	2,280	2,271	2,265	2,259	2,243	2,223	2,217	2,213	2,263
1988	2,202	2,196	2,186	2,179	2,173	2,166	2,160	2,151	2,140	2,124	2,106	2,099	2,156
1989	2,083	2,066	2,056	2,042	2,034	2,024	2,019	2,016	2,007	1,987	1,980	1,970	2,023
1990	1,958	1,945	1,937	1,930	1,925	1,917	1,910	1,897	1,887	1,871	1,859	1,852	1,906
1991	1,839	1,822	1,817	1,809	1,803	1,793	1,790	1,785	1,777	1,763	1,751	1,747	1,792
1992	1,733	1,729	1,721	1,714	1,705	1,700	1,697	1,695	1,690	1,680	1,670	1,667	1,700
1993	1,661	1,655	1,652	1,645	1,639	1,631	1,625	1,623	1,622	1,611	1,603	1,603	1,631
1994	1,594	1,588	1,585	1,581	1,575	1,572	1,568	1,565	1,561	1,552	1,547	1,541	1,569
1995	1,535	1,523	1,511	1,503	1,494	1,486	1,484	1,479	1,475	1,468	1,459	1,456	1,490
1996	1,455	1,450	1,446	1,438	1,432	1,430	1,432	1,431	1,427	1,425	1,421	1,420	1,434
1997	1,417	1,416	1,415	1,413	1,409	1,409	1,409	1,409	1,407	1,403	1,399	1,399	1,409
1998	1,395	1,391	1,391	1,388	1,386	1,384	1,384	1,383	1,382	1,379	1,378	1,378	1,384
1999	1,377	1,374	1,372	1,367	1,364	1,364	1,362	1,362	1,358	1,355	1,350	1,349	1,363
2000	1,348	1,342	1,338	1,337	1,334	1,329	1,326	1,326	1,324	1,321	1,315	1,314	1,329
2001	1,308	1,303	1,302	1,298	1,294	1,292	1,292	1,292	1,291	1,287	1,285	1,284	1,294
2002	1,279	1,274	1,271	1,268	1,266	1,263	1,262	1,260	1,258	1,255	1,252	1,251	1,263
2003	1,245	1,243	1,239	1,237	1,236	1,235	1,232	1,230	1,227	1,226	1,223	1,223	1,233
2004	1,221	1,217	1,216	1,213	1,211	1,208	1,207	1,205	1,205	1,205	1,202	1,202	1,209
2005	1,202	1,198	1,196	1,193	1,191	1,189	1,186	1,184	1,183	1,181	1,181	1,179	1,189
2006	1,177	1,174	1,172	1,169	1,166	1,165	1,162	1,160	1,160	1,162	1,161	1,160	1,166
2007	1,159	1,157	1,155	1,153	1,149	1,147	1,144	1,142	1,142	1,139	1,135	1,130	1,146
2008	1,127	1,124	1,118	1,116	1,110	1,105	1,100	1,099	1,102	1,102	1,106	1,108	1,110
2009	1,110	1,108	1,108	1,105	1,103	1,101	1,101	1,097	1,100	1,099	1,099	1,097	1,102
2010	1,095	1,094	1,091	1,087	1,087	1,087	1,083	1,080	1,083	1,081	1,080	1,076	1,085
2011	1,072	1,069	1,065	1,059	1,058	1,057	1,054	1,051	1,051	1,047	1,046	1,043	1,056
2012	1,039	1,035	1,031	1,026	1,027	1,025	1,024	1,020	1,020	1,020	1,022	1,019	1,025
2013	1,017	1,017	1,015	1,015	1,015	1,013	1,012	1,008	1,012	1,013	1,016	1,013	1,014
2014	1,011	1,012	1,012	1,010	1,011	1,010	1,011	1,009	1,013	1,012	1,014	1,014	1,012
2015	1,019	1,016	1,014	1,013	1,012	1,011	1,012	1,010	1,014	1,012	1,014	1,014	1,013
2016	1,016	1,018	1,017	1,017	1,016	1,014	1,013	1,011	1,013	1,013	1,013	1,010	1,014
2017	1,007	1,003	1,003	1,000									

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di aprile 2017⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

<i>Anno</i>	<i>Gen.</i>	<i>Feb.</i>	<i>Mar.</i>	<i>Apr.</i>	<i>Mag.</i>	<i>Giu.</i>	<i>Lug.</i>	<i>Ago.</i>	<i>Set.</i>	<i>Ott.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dic.</i>	<i>Anno</i>
1947	4.798,4	4.696,3	4.562,9	4.179,8	3.979,1	3.729,8	3.610,2	3.416,9	3.244,1	3.253,4	3.406,2	3.516,9	3.796,4
1948	3.581,6	3.621,1	3.524,2	3.510,7	3.557,7	3.587,0	3.774,3	3.620,0	3.530,9	3.584,8	3.560,3	3.525,7	3.580,0
1949	3.476,0	3.495,3	3.479,6	3.428,7	3.432,1	3.472,5	3.574,7	3.530,9	3.548,7	3.631,0	3.621,7	3.650,3	3.526,8
1950	3.664,8	3.655,3	3.707,3	3.651,4	3.645,3	3.596,1	3.595,6	3.531,4	3.460,4	3.504,0	3.467,5	3.458,9	3.576,3
1951	3.409,1	3.347,5	3.328,8	3.252,9	3.249,0	3.204,8	3.206,1	3.217,8	3.219,1	3.210,0	3.189,8	3.191,5	3.250,7
1952	3.201,8	3.165,6	3.155,9	3.140,5	3.128,1	3.106,8	3.099,1	3.097,5	3.074,7	3.068,7	3.064,7	3.076,7	3.114,2
1953	3.081,4	3.075,5	3.075,9	3.045,1	3.026,4	3.017,6	3.064,7	3.073,9	3.059,6	3.047,4	3.032,2	3.039,6	3.052,9
1954	3.035,3	3.022,2	3.031,5	3.011,8	2.972,6	2.947,4	2.936,4	2.939,4	2.943,7	2.948,9	2.935,0	2.930,6	2.970,3
1955	2.931,7	2.938,6	2.931,7	2.906,9	2.879,6	2.859,8	2.870,5	2.865,6	2.874,7	2.875,4	2.862,9	2.843,2	2.886,6
1956	2.822,8	2.784,2	2.750,4	2.733,2	2.718,4	2.730,0	2.736,4	2.735,1	2.727,5	2.743,1	2.739,9	2.724,7	2.745,0
1957	2.697,2	2.714,0	2.727,8	2.729,7	2.719,6	2.714,0	2.696,9	2.694,4	2.681,5	2.659,1	2.639,7	2.624,1	2.691,0
1958	2.596,8	2.608,0	2.604,3	2.562,2	2.534,8	2.517,1	2.523,6	2.535,6	2.544,1	2.569,8	2.579,4	2.592,8	2.563,6
1959	2.582,2	2.589,9	2.597,4	2.592,5	2.585,1	2.585,6	2.588,8	2.584,8	2.571,7	2.554,1	2.537,5	2.529,3	2.574,6
1960	2.508,4	2.518,9	2.528,5	2.523,8	2.512,7	2.502,5	2.495,6	2.499,9	2.502,0	2.501,2	2.489,2	2.482,3	2.505,5
1961	2.462,0	2.460,7	2.459,1	2.443,7	2.434,8	2.430,7	2.433,8	2.428,9	2.421,4	2.417,6	2.398,7	2.387,2	2.431,5
1962	2.364,9	2.362,5	2.348,2	2.317,8	2.317,8	2.306,3	2.297,2	2.301,8	2.290,4	2.281,4	2.272,5	2.248,3	2.308,6
1963	2.209,7	2.168,3	2.158,2	2.146,2	2.146,2	2.146,2	2.148,2	2.144,2	2.122,5	2.101,3	2.101,3	2.088,0	2.140,2
1964	2.067,4	2.061,8	2.052,6	2.043,5	2.034,5	2.014,9	2.002,6	1.999,1	1.990,4	1.978,4	1.969,9	1.961,5	2.014,9
1965	1.951,4	1.948,1	1.943,2	1.938,2	1.931,7	1.926,8	1.920,3	1.918,7	1.915,5	1.913,9	1.912,3	1.904,3	1.926,8
1966	1.898,0	1.898,0	1.896,4	1.890,2	1.885,5	1.887,0	1.885,5	1.887,0	1.887,0	1.880,8	1.874,6	1.868,5	1.887,0
1967	1.863,5	1.865,4	1.861,5	1.857,7	1.853,8	1.850,0	1.846,2	1.842,4	1.834,8	1.836,7	1.836,7	1.836,7	1.848,1
1968	1.829,2	1.831,0	1.829,2	1.825,4	1.823,6	1.825,4	1.827,3	1.825,4	1.821,7	1.819,8	1.818,0	1.810,6	1.823,6
1969	1.805,1	1.805,1	1.797,8	1.788,8	1.785,2	1.778,1	1.765,8	1.760,5	1.755,3	1.746,7	1.739,8	1.731,4	1.771,0
1970	1.721,3	1.708,0	1.703,1	1.695,0	1.688,5	1.685,3	1.682,1	1.677,3	1.663,1	1.655,3	1.646,1	1.638,4	1.680,5
1971	1.632,0	1.627,0	1.618,6	1.613,7	1.603,8	1.598,9	1.592,5	1.589,3	1.578,1	1.570,3	1.565,6	1.562,5	1.595,7
1972	1.553,2	1.544,0	1.539,5	1.535,0	1.524,5	1.515,7	1.508,4	1.499,7	1.484,1	1.463,2	1.452,3	1.448,3	1.505,5
1973	1.429,6	1.415,3	1.402,5	1.385,0	1.364,2	1.354,7	1.347,6	1.340,5	1.333,6	1.317,6	1.302,0	1.279,2	1.354,7
1974	1.261,2	1.238,7	1.200,6	1.184,6	1.166,4	1.142,5	1.112,9	1.088,6	1.050,9	1.027,6	1.010,7	1.001,1	1.117,8
1975	988,3	975,8	974,5	959,8	952,9	942,4	936,4	931,0	921,5	908,8	900,3	890,8	939,4
1976	881,0	865,0	845,1	817,8	802,4	798,3	792,9	785,4	769,8	741,4	723,9	713,8	792,0
1977	710,9	692,9	681,1	673,0	663,1	656,0	650,2	645,2	637,2	629,4	618,8	615,3	655,3
1978	608,5	601,3	594,2	586,7	579,4	573,7	568,7	565,7	556,9	549,7	544,1	539,4	571,7
1979	527,3	518,2	510,6	500,7	493,1	487,2	481,9	476,2	462,4	449,6	442,6	433,8	480,4
1980	416,8	408,0	403,4	395,6	391,2	386,7	378,6	373,7	363,9	356,0	346,7	340,9	379,1
1981	335,1	327,4	321,3	315,5	309,8	305,6	302,2	299,6	294,0	286,3	279,9	276,0	303,6
1982	271,1	266,3	262,9	259,7	255,7	252,3	247,2	241,0	236,2	229,7	225,5	223,3	246,9
1983	218,7	214,6	211,7	208,5	205,5	203,8	200,9	199,8	195,9	191,1	188,1	186,7	201,7
1984	183,3	180,3	178,4	176,4	174,9	173,3	172,4	171,6	169,6	166,9	165,3	163,5	172,8
1985	160,8	158,1	156,3	154,1	152,7	151,3	150,6	150,0	149,0	146,1	144,3	142,7	151,2
1986	141,6	139,9	139,0	138,3	137,4	136,6	136,6	136,1	135,4	134,1	133,3	132,6	136,8

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 15 maggio 2017.

Circ. n. 10/2017
Periodo 1-15 Giugno 2017

1987	131,1	130,3	129,4	128,8	128,0	127,1	126,5	125,9	124,3	122,3	121,7	121,3	126,3
1988	120,2	119,6	118,6	117,9	117,3	116,6	116,0	115,1	114,0	112,4	110,6	109,9	115,6
1989	108,3	106,6	105,6	104,2	103,4	102,4	101,9	101,6	100,7	98,7	98,0	97,0	102,3
1990	95,8	94,5	93,7	93,0	92,5	91,7	91,0	89,7	88,7	87,1	85,9	85,2	90,6
1991	83,9	82,2	81,7	80,9	80,3	79,3	79,0	78,5	77,7	76,3	75,1	74,7	79,2
1992	73,3	72,9	72,1	71,4	70,5	70,0	69,7	69,5	69,0	68,0	67,0	66,7	70,0
1993	66,1	65,5	65,2	64,5	63,9	63,1	62,5	62,3	62,2	61,1	60,3	60,3	63,1
1994	59,4	58,8	58,5	58,1	57,5	57,2	56,8	56,5	56,1	55,2	54,7	54,1	56,9
1995	53,5	52,3	51,1	50,3	49,4	48,6	48,4	47,9	47,5	46,8	45,9	45,6	49,0
1996	45,5	45,0	44,6	43,8	43,2	43,0	43,2	43,1	42,7	42,5	42,1	42,0	43,4
1997	41,7	41,6	41,5	41,3	40,9	40,9	40,9	40,9	40,7	40,3	39,9	39,9	40,9
1998	39,5	39,1	39,1	38,8	38,6	38,4	38,4	38,3	38,2	37,9	37,8	37,8	38,4
1999	37,7	37,4	37,2	36,7	36,4	36,4	36,2	36,2	35,8	35,5	35,0	34,9	36,3
2000	34,8	34,2	33,8	33,7	33,4	32,9	32,6	32,6	32,4	32,1	31,5	31,4	32,9
2001	30,8	30,3	30,2	29,8	29,4	29,2	29,2	29,2	29,1	28,7	28,5	28,4	29,4
2002	27,9	27,4	27,1	26,8	26,6	26,3	26,2	26,0	25,8	25,5	25,2	25,1	26,3
2003	24,5	24,3	23,9	23,7	23,6	23,5	23,2	23,0	22,7	22,6	22,3	22,3	23,3
2004	22,1	21,7	21,6	21,3	21,1	20,8	20,7	20,5	20,5	20,5	20,2	20,2	20,9
2005	20,2	19,8	19,6	19,3	19,1	18,9	18,6	18,4	18,3	18,1	18,1	17,9	18,9
2006	17,7	17,4	17,2	16,9	16,6	16,5	16,2	16,0	16,0	16,2	16,1	16,0	16,6
2007	15,9	15,7	15,5	15,3	14,9	14,7	14,4	14,2	14,2	13,9	13,5	13,0	14,6
2008	12,7	12,4	11,8	11,6	11,0	10,5	10,0	9,9	10,2	10,2	10,6	10,8	11,0
2009	11,0	10,8	10,8	10,5	10,3	10,1	10,1	9,7	10,0	9,9	9,9	9,7	10,2
2010	9,5	9,4	9,1	8,7	8,7	8,7	8,3	8,0	8,3	8,1	8,0	7,6	8,5
2011	7,2	6,9	6,5	5,9	5,8	5,7	5,4	5,1	5,1	4,7	4,6	4,3	5,6
2012	3,9	3,5	3,1	2,6	2,7	2,5	2,4	2,0	2,0	2,0	2,2	1,9	2,5
2013	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	0,8	1,2	1,3	1,6	1,3	1,4
2014	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0	1,1	0,9	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2
2015	1,9	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,2	1,0	1,4	1,2	1,4	1,4	1,3
2016	1,6	1,8	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,0	1,4
2017	0,7	0,3	0,3	0,0									

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di aprile 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991										1,7629	1,7505	1,7462
1992	1,7326	1,7280	1,7206	1,7133	1,7047	1,6989	1,6960	1,6946	1,6890	1,6792	1,6694	1,6668
1993	1,6607	1,6542	1,6511	1,6446	1,6383	1,6304	1,6243	1,6227	1,6212	1,6104	1,6027	1,6027
1994	1,5937	1,5879	1,5849	1,5805	1,5745	1,5717	1,5673	1,5644	1,5600	1,5515	1,5459	1,5402
1995	1,5347	1,5224	1,5102	1,5022	1,4929	1,4851	1,4837	1,4785	1,4748	1,4673	1,4584	1,4559
1996	1,4541	1,4498	1,4457	1,4373	1,4317	1,4290	1,4317	1,4304	1,4263	1,4249	1,4208	1,4194
1997	1,4167	1,4154	1,4141	1,4127	1,4087	1,4087	1,4087	1,4087	1,4061	1,4021	1,3982	1,3982
1998	1,3942	1,3903	1,3903	1,3877	1,3851	1,3838	1,3838	1,3826	1,3813	1,3787	1,3775	1,3775
1999	1,3762	1,3736	1,3712	1,3661	1,3635	1,3635	1,3611	1,3611	1,3573	1,3549	1,3499	1,3488
2000	1,3475	1,3414	1,3378	1,3366	1,3330	1,3283	1,3259	1,3259	1,3236	1,3201	1,3142	1,3131
2001	1,3073	1,3027	1,3016	1,2970	1,2937	1,2914	1,2914	1,2914	1,2903	1,2870	1,2847	1,2836
2002	1,2781	1,2738	1,2705	1,2673	1,2651	1,2630	1,2619	1,2597	1,2576	1,2544	1,2513	1,2502
2003	1,2450	1,2429	1,2388	1,2367	1,2357	1,2347	1,2316	1,2296	1,2265	1,2255	1,2225	1,2225
2004	1,2205	1,2165	1,2155	1,2126	1,2106	1,2076	1,2067	1,2047	1,2047	1,2047	1,2018	1,2018
2005	1,2018	1,1979	1,1960	1,1922	1,1903	1,1884	1,1855	1,1836	1,1827	1,1808	1,1808	1,1790
2006	1,1762	1,1734	1,1715	1,1688	1,1651	1,1642	1,1615	1,1597	1,1597	1,1615	1,1606	1,1597
2007	1,1588	1,1561	1,1543	1,1525	1,1489	1,1463	1,1436	1,1419	1,1419	1,1384	1,1341	1,1298
2008	1,1263	1,1238	1,1179	1,1154	1,1096	1,1046	1,0997	1,0989	1,1013	1,1013	1,1054	1,1071
2009	1,1096	1,1071	1,1071	1,1046	1,1022	1,1005	1,1005	1,0965	1,0997	1,0989	1,0981	1,0965
2010	1,0949	1,0933	1,0909	1,0869	1,0861	1,0861	1,0821	1,0798	1,0829	1,0806	1,0798	1,0759
2011	1,0716	1,0685	1,0643	1,0591	1,0580	1,0570	1,0539	1,0509	1,0509	1,0468	1,0458	1,0428
2012	1,0388	1,0348	1,0309	1,0260	1,0270	1,0250	1,0241	1,0193	1,0193	1,0193	1,0212	1,0183
2013	1,0164	1,0164	1,0145	1,0145	1,0145	1,0126	1,0117	1,0079	1,0117	1,0126	1,0155	1,0126
2014	1,0107	1,0117	1,0117	1,0098	1,0107	1,0098	1,0107	1,0088	1,0126	1,0117	1,0136	1,0136
2015	1,0183	1,0155	1,0136	1,0126	1,0117	1,0107	1,0117	1,0098	1,0136	1,0117	1,0136	1,0136
2016	1,0160	1,0181	1,0171	1,0171	1,0160	1,0140	1,0130	1,0110	1,0130	1,0130	1,0130	1,0100
2017	1,0070	1,0030	1,0030	1,0000								

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Schede operative

Individuazione dell'Ace-aiuto alla crescita economica inerente al modello redditi 2017 SC (periodo d'imposta: 2016)

DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO NETTO RILEVANTE AI FINI ACE			
Operazione	data	Importo dell'operazione	Entità operativa ai fini Ace
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile: <ul style="list-style-type: none"> • esercizio sociale/periodo d'imposta 2010 • esercizio sociale/periodo d'imposta 2011 • esercizio sociale/periodo d'imposta 2012 • esercizio sociale/periodo d'imposta 2013 • esercizio sociale/periodo d'imposta 2014 • esercizio sociale/periodo d'imposta 2015 [ai fini Ace rilevano dall'inizio del periodo]		€ € € € € € €	€ € € € € € €
Conferimento in denaro: <ul style="list-style-type: none"> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> [ai fini Ace rilevano dalla data di esecuzione]		€ € € € € € € €	€ € € € € € € €
Versamento soci un conto capitale: <ul style="list-style-type: none"> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> [ai fini Ace rilevano dalla data di esecuzione]		€ € € € € € €	€ € € € € € €
Incremento rilevante ai fini Ace			€
[A]			
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo: <ul style="list-style-type: none"> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> • posto in essere in data -> [ai fini Ace rilevano dall'inizio dell'esercizio]		€ € € € € € €	€ € € € € € €
Decremento rilevante ai fini Ace			€
[B]			
Incremento netto rilevante ai fini Ace			€
		[C] = [A - B]	
Entità massima dell'Ace per l'anno 2016			€
		[D] = [4,75% di C]	
Valore del patrimonio netto (incluso utile esercizio 2016)			€
		[E]	
CALCOLI PROCEDURALI NELL' AMBITO DEL LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO			
Ammontare Ace effettivo di competenza del periodo d'imposta deve essere individuato applicando il <i>rendimento nozionale</i> [per anno 2016: 4,75%] sul minore importo tra l'incremento netto rilevante [C] e quello del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio [E] e, quindi:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ace effettivo per il periodo imposta 2016: 			

4,75% di € [F]	[minore tra C e E]	€
più:		
<ul style="list-style-type: none"> • Eccedenza Ace rilevata nel precedente periodo d'imposta (da rigo RS 113, col. 15 del modello Unico SC 2016 per incapacienza) uguale 	[G]	€ ----- €
<ul style="list-style-type: none"> • Detassazione riguardante modello Redditi 2017 SC 	[H] = [F + G]	€
CALCOLI PROCEDURALI NELL'AMBITO DEL LIMITE DEL REDDITO		
L'agevolazione Ace si rende operativa nei limiti di una variazione fino al raggiungimento del limite rappresentato dal reddito complessivo dichiarato, in modo da non far risultare chiudere con una perdita fiscale per effetto della medesima, per cui:		
<ul style="list-style-type: none"> • Reddito complessivo dichiarato [I]		€
e:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ace utilizzabile nel 2016 (entità pari al reddito complessivo, se inferiore all'Ace effettivo e, quindi, importo minore tra H e I) [L]	H e I	€
Oppure, In presenza di perdita d'esercizio o di un'entità di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, in misura pari alla quota non dedotta nel periodo di imposta 2016:		
<ul style="list-style-type: none"> • Eccedenza Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2016) [L]	[M] = [H - L]	€

Determinazione dell'entità deducibile delle spese di rappresentanza per imprese non finanziarie (adempimento dichiarativo per il periodo d'imposta: 2016)

INDIVIDUAZIONE DEL TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA				
<i>Conto economico</i>		<i>ammontare</i>		<i>Rifer.</i>
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€		[A]
A5	Altri ricavi e proventi	€		[B]
Totale ricavi e proventi della gestione caratteristica		€		[C] = [A]+[B]
OPERATIVITÀ DEI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ AI FINI FISCALI				
Regola -> Le spese di rappresentanza si devono considerare ammesse in deduzione, se inerenti, nel limite massimo da commisurare all'entità dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dall'adempimento dichiarativo inerente al medesimo periodo d'imposta nei limiti pari a:				
<ul style="list-style-type: none"> • fino a € 10.000,00 • per la parte eccedente € 10.000,00 e fino a € 50.000,00 • per la parte eccedente € 50.000,00 				1,50% 0,60% 0,40%
PERCENTUALI APPLICABILI AL TOTALE DEI RICAVI E DEI PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA				
<i>Descrizione</i>		<i>ammontare</i>		<i>Rifer.</i>
Totale ricavi e proventi della gestione caratteristica		€		[C]
<i>Scaglioni</i>	<i>Suddivisione entità di [C]</i>	<i>% da applicare</i>	<i>Importo calcolato per scaglioni</i>	<i>Rifer.</i>
Ricavi e proventi fino a € 10.000.000	€	1,50%	€	[D]
Ricavi e proventi da € 10.000.001 fino a € 50.000.000	€	0,60%	€	[E]

Ricavi e proventi da € 50.000.001	€	0,40%	€	[F]
Entità massima deducibile di spese di rappresentanza			€	[G] = [D]+[E]+[F]
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA				
<i>Descrizione operazioni</i>		<i>Importi</i>		<i>Rifer.</i>
Ammontare delle spese di rappresentanza risultanti da conto economico:		€		
– <i>compreso</i> il 75% delle spese di vitto e alloggio qualificabili spese di rappresentanza;		€		
– <i>escluse</i> le eventuali spese di vitto e alloggio che risultano sostenute per i clienti, non qualificabili come spese di rappresentanza		€		
<i>uguale:</i>		-----		
sub-totale		€		[H]
<i>più:</i>				
– Spese per omaggi di valore unitario inferiore a € 50,00 (deducibili 100%)		€		[I]
<i>uguale:</i>		-----		
Ammontare complessivo delle spese di rappresentanza da rettificare negli eventuali limiti di deducibilità		€		[L]
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO NON DEDUCIBILE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA				
<i>Descrizione operazioni</i>		<i>Importi</i>		<i>Rifer.</i>
• Ammontare complessivo delle spese di rappresentanza da rettificare negli eventuali limiti di deducibilità		€		[L]
<i>meno:</i>				
• Entità massima deducibile di spese di rappresentanza		€		[G] se [L]
<i>uguale:</i>				maggiore
• Spese di rappresentanza non deducibili (<i>se l'entità di spese sostenute risultano superiori ai limiti calcolati di deducibilità</i>)		€		[I] = [L]- [G]

Dossier Casi e Contabilità

Adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, prevede il versamento di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi studi di settore.

Tale maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei compensi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'esempio numerico che segue, meglio chiarirà l'assunto.

Caso – si consideri l'ipotesi in cui l'ammontare dei compensi annotati nelle scritture contabili è pari a € 40.000,00 e i compensi dallo studio di settore risultano pari a € 45.600,00, come si deve calcolare l'adeguamento in base agli studi di settore e come deve essere indicato, ad esempio, nel quadro RE del modello Redditi 2017-PF?

Soluzione

La verifica dello scostamento dei proventi si ottiene nel modo seguente:

$$[(45.600,00 - 40.000,00) \times 100] : 40.000,00 = 14\% \text{ maggiore del } 10\%$$

e l'adeguamento agli studi di settore sarà pari a € 168,00 (3% di € 5.600,00) che deve essere annotato nella colonna 2 del rigo RE5, mentre la differenza tra compensi contabili e da studio di settore (€ 5.600,00) deve essere annotata in colonna 1 e 3 del medesimo rigo.

Il versamento dell'importo di € 168,00 deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante utilizzo del modello F24.

Contribuenti forfetari: obbligo di specifica comunicazione di dati informativi

Il regime forfetario, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, in forma individuale, tenendo in considerazione che l'ingresso e la permanenza in tale regime determina per il contribuente una serie di importanti agevolazioni e benefici, tra cui:

- la determinazione forfetaria del reddito;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, come regola, nella misura del 15%;
- specifici vantaggi in termini di adempimenti e di semplificazioni ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi;
- l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri;

ma ha anche previsto la possibilità di richiedere ai soggetti interessati una serie di informazioni.

Specificamente, l'art. 1, comma 73, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel disporre l'esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall'applicazione degli studi di settore, ha espressamente previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, dovevano essere individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

Nel quadro RS del modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF", infatti, è stato previsto il seguente prospetto:

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	1	2	1	2
RS371				,00
RS372				,00
RS373				,00
Esercenti attività d'impresa				
RS374	Totale dipendenti			n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)			,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione			,00
Esercenti attività di lavoro autonomo				
RS379	Totale dipendenti			n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			,00
RS381	Consumi			,00

che deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il *regime forfetario nel 2016*, al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria alcuni particolari elementi informativi.

Ai fini della corretta e coerente redazione del prospetto, i soggetti che:

- *esercitano attività di impresa* devono annotare:
 - *nel rigo RS374, il numero complessivo delle giornate retribuite* relative:
 - ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento;
 - ai dipendenti con contratto a termine;
 - ai lavoratori a domicilio;
desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo;
 - al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
 - ai lavoratori dipendenti assunti:
 - con contratto a tempo parziale;
 - con contratto di lavoro intermittente;
 - con contratto di lavoro ripartito;conformemente a quanto comunicato all'ente previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, tenendo presente che il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;

- agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento dichiarativo, tenendo in considerazione che nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- *nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli:*
 - posseduti;
e/o:
 - detenuti:
a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- *nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di:*
 - materie prime e sussidiarie;
 - semilavorati;
 - merci;
inclusi sia gli oneri accessori di diretta imputazione, sia le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, tenendo presente che in detto rigo devono necessariamente risultare rilevati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- *nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:*
 - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d’affitto d’azienda;
nonché i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- *nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.*
- *esercitano attività di lavoro autonomo devono rilevare:*
 - *nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate retribuite relative:*
 - ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento;
 - ai dipendenti con contratto a termine;
 - ai lavoratori a domicilio;
desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento dichiarativo;
 - al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce l’adempimento dichiarativo, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
 - ai lavoratori dipendenti assunti:
 - con contratto a tempo parziale;
 - con contratto di lavoro intermittente;
 - con contratto di lavoro ripartito;conformemente a quanto comunicato all’ente previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento dichiarativo, tenendo in considerazione che il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
 - agli apprendisti, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento dichiarativo, tenendo presente che nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
 - *nel rigo RS380, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi:*
 - per prestazioni professionali;
e/o:
 - per servizi direttamente;
afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.
A titolo esemplificativo, si devono comprendere nel rigo in esame le spese sostenute:
 - da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga;
oppure:
 - da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;

- *nel rigo RS381, i consumi* e specificamente considerando l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
 - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
 - i consumi di energia elettrica;
 - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel caso risultino esercitate sia attività di impresa, sia di lavoro autonomo, si renderà necessario compilare entrambe le sezioni del prospetto.

Pertanto, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario e alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti, tenendo in considerazione che:

- le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa devono essere dichiarate solo se i contribuenti hanno ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata;
- i costi dei beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, devono essere dichiarati nella misura del 50%;
- i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente devono essere annotati nella misura del 50%.